



L'accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e Sicurezza sul lavoro

Fisac CGIL Piemonte

30 ottobre 2012

a cura di Graziella Silipo

Articolo 37 D.Lgs 81/2008

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. **Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,**

anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento

a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Articolo 37 D.Lgs 81/2008

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1

**sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato,
previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo
(avrebbe dovuto essere giugno 2008 !!!)**



L'accordo Stato-Regioni


Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Repertorio atti n. 221/CSR del **21**
dicembre 2011
(G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)



Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni

- ❖ **la durata,**
- ❖ **i contenuti minimi e le modalità della formazione,**
- ❖ **nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti,**
- ❖ **nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08 (componenti imprese familiari e lavoratori autonomi).**

La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.



Non sostituisce la formazione relativa a mansioni particolari

**La formazione prevista dall'accordo "è
distinta" da quella prevista relativa a mansioni
o ad attrezzature particolari.**

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi
attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08
**preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati,
questi andranno ad integrare la formazione**
oggetto del presente accordo, così come l'**addestramento**
di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.



Utilizzo e-learning

Nell'ambito delle materie che non richiedano la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme *E-Learning* se ricorrono le condizioni previste dall'accordo

(allegato 1: se ci sono la sede e la strumentazione, strumenti di feedback, deve essere garantita la presenza di un tutor, prove di autovalutazione, il linguaggio deve essere chiaro...).

REQUISITI DEI DOCENTI



In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. n 81/08,

- **i corsi devono essere tenuti internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni,**
- **da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e Sicurezza sul lavoro.**

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.



ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) **soggetto organizzatore del corso**, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) **un responsabile del progetto formativo**. il quale può essere il docente stesso;
- c) **i nominativi dei docenti**;
- d) **un numero massimo** di partecipanti ad ogni corso pari a **35 unità**;
- e) **il registro** di presenza dei partecipanti;
- f) **l'obbligo di frequenza del 90%** delle ore di formazione previste,
- q) **la declinazione dei contenuti tenendo presenti**: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.


(quello che dice l'81 in merito alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori).




Lavoratori stranieri

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati **previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore; anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento **potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.****

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



La formazione prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. n. 81/08 (macchine e attrezzature, DPI, Movimentazione manuale carichi, Videoterminali, Sostanze pericolose, rischi fisici ecc.) è aggiuntiva a questa



Formazione generale (per tutt*)

La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

**concetti di rischio,
danno,
prevenzione,
protezione.
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo e assistenza.**

Durata Minima

4 ore per tutti i settori

Formazione Specifica



Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, **la formazione deve avvenire in occasione:**

- a) **della costituzione del rapporto di lavoro** o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) **del trasferimento o cambiamento di mansioni;**
- c) **della introduzione di nuove attrezzature di lavoro** o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.



CONTENUTI

- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto.
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Altri Rischi.
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro -correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,



Condizioni particolari

**1) I lavoratori di aziende
a prescindere dal settore di appartenenza,
che non svolgano mansioni
che comportino la loro presenza, anche saltuaria,
nei reparti produttivi,
possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.**

**2) Per il comparto delle costruzioni,
nell'ipotesi di primo ingresso nel settore,
la formazione effettuata
nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS",
delineato da FORMEDIL,
Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia,
è riconosciuta integralmente corrispondente
alla Formazione Generale di cui al presente accordo.**

ATTESTATI

Gli attestati di **frequenza e di superamento della prova** di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- **la frequenza del 90% delle ore** di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- **la frequenza del 90% delle ore** di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
Normativa di riferimento;
Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
Specifiche della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
Periodo di svolgimento del corso;
Firma del soggetto organizzatore del corso



CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori ed ai preposti costituisce credito formativo permanente.

Si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:

- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dallo stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale: la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta
- qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.



CREDITI FORMATIVI

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:

- **è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.**

- **c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a. (a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza);**

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambiente della stessa o di altra azienda.



Crediti formativi

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti (di mansioni, inserimento di nuove attrezzature o sostanze...)

commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08.

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente

AGGIORNAMENTO

Lavoratori

Per i lavoratori è previsto un aggiornamento:

- ❖ **quinquennale,**
- ❖ **di durata minima di 6 ore**
- ❖ **per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.**

Ovviamente nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno

trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti

che potranno riguardare:

- **approfondimenti giuridico - normativi ;**
- **aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;**
- **aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.**
- **fonti di rischio e relative misure di prevenzione.**

AGGIORNAMENTO

Preposti e Dirigenti

Preposti:

**si prevede un aggiornamento quinquennale,
con durata minima di 6 ore,
in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro.**

Dirigenti:

**si prevede un aggiornamento quinquennale,
con durata minima di 6 ore
in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro.**

Aggiornamento

Preposti e Dirigenti

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, **possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite** nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Non è ricompresa, inoltre la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi Rischi.



Contenuti corso PREPOSTI (8 ore)

- **Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;**
- **Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;**
- **Definizione e individuazione dei fattori di rischio;**
- **Incidenti e infortuni mancati**
- **Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;**
- **Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;**
- **Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;**
- **Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.**

Contenuti corso DIRIGENTI (16 ore)

Modulo 1. GIURIDICO – NORMATIVO

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

Modulo 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA Sicurezza

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo
- soccorso e gestione delle emergenze;
- Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.



Graziella Silipo - Fisac RLS - 30 ott 2012



La “collaborazione” con gli Organismi paritetici e gli Enti Bilaterali

Nota:

in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs n 81/08

**i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati
previa richiesta di collaborazione
agli enti bilaterali,
quelli definiti all'articolo 2, comma 1. lettera h),
del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed
integrazioni
e agli organismi paritetici,
così come definiti all' articolo 2, comma 1, lettera ee), del D Lgs
81/08,
ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera
l'azienda.**

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i

Art 2 (Definizioni) comma h) "enti bilaterali"

Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,

quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:

- ✓ la promozione di una occupazione regolare e di qualità,
- ✓ l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- ✓ la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
- ✓ la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
- ✓ la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
- ✓ la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
- ✓ **lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;**
- ✓ ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge
- ✓ o dai contratti collettivi di riferimento;

D Lgs 81/08 articolo 2, comma 1, lettera ee)

«organismi paritetici»:

Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- ❖ **la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;**
- ❖ **lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;**
- ❖ **l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;**

ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;



Il riscontro da parte dell'O.P. al D.L.

Ove **la richiesta riceva riscontro** da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.

Ove **la richiesta non riceva riscontro** dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico **entro quindici giorni dal suo invio**, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.



Gli accordi Regionali - Artigiani

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE

(Accordo Stato/Regioni - Formazione Lavoratori)

In data 17 aprile 2012, presso la sede dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese:


tra le Confederazioni Artigiane del Piemonte

CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, CASARTIGIANI

e

le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori del Piemonte

CGIL, CISL, UIL





Artigiani

convengono

sull'opportunità di:

- a) predisporre un Protocollo di intesa con i soggetti formatori di cui all'allegato B;
- b) fornire alle imprese aderenti all'EBAP un adeguato supporto orientativo e organizzativo al fine di agevolare i datori di lavoro anche nell'individuazione delle strutture in grado di erogare ai propri lavoratori una formazione adeguata e rispondente alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni;
- c) individuare l'EBAP ed in particolare EBAP-Formazione quale strumento operativo per la realizzazione di quanto indicato al precedente punto b) sia per il personale di nuova assunzione che per il personale già in organico, nonché per gli aggiornamenti obbligatori;





Artigiani

- d) realizzare quanto previsto al punto b) con l'ausilio di una specifica ✓
piattaforma informatica web a titolarità EBAP;
- e) avvalersi dell'OPRA per il supporto tecnico in materia di
applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 al



Accordo Confindustria

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – FORMAZIONE DEI LAVORATORI
ACCORDO
TRA
CONFINDUSTRIA PIEMONTE e CGIL, CISL, UIL del PIEMONTE

Torino, 3 luglio 2012

Graziella Silipo - Fisac RLS - 30 ott 2012



Torino, 3 luglio 2012

CONFINDUSTRIA PIEMONTE (*)

[Handwritten signature]

UGIL PIEMONTE

[Handwritten signature]

CISL PIEMONTE

[Handwritten signature]

UIL PIEMONTE

[Handwritten signature]



Accordo Confindustria

si conviene quanto segue: n*Procedura di collaborazione*

Ai fini di quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008, si definiscono come da documentazione allegata, che costituisce parte integrante della presente intesa:

- **il Comunicato illustrativo della procedura per richiedere la collaborazione degli Organismi Paritetici Provinciali** piemontesi del sistema Confindustria, al quale le Parti firmatarie dovranno dare adeguata diffusione tramite i propri canali informativi istituzionali;
- **i moduli per la richiesta di collaborazione e per la consuntivazione** delle attività formative svolte, da allegare al Comunicato;
- **il documento recante le "Linee di indirizzo per la formazione dei lavoratori"** (e relativi allegati), da inviare alle aziende interessate in seguito alla loro richiesta di collaborazione.

Allegato 1 all'Accordo tra Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte del 3 luglio 2012 – Schema di comunicato sulla procedura di "collaborazione" nella formazione dei lavoratori

CONFINDUSTRIA PIEMONTE

(in nome e per conto delle Associazioni territoriali piemontesi aderenti a Confindustria)

e

CGIL, CISL, UIL del PIEMONTE

COMUNICATO

**FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Modalità di "collaborazione" degli Organismi Paritetici Provinciali
piemontesi**

ai sensi dell'art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008




Accordo Confindustria

Coordinamento degli Organismi Paritetici Provinciali

Nelle more della revisione della Parte II dell'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, relativa alla disciplina degli Organismi Paritetici, si istituisce il "Coordinamento Regionale degli Organismi Paritetici Provinciali piemontesi", composto da tre rappresentanti di parte datoriale e da tre rappresentanti di parte sindacale.


Al Coordinamento Regionale sono assegnati compiti di:

- **coordinamento degli Organismi Paritetici Provinciali, esclusivamente ai fini del reciproco scambio di informazioni, iniziative ed esperienze;**
- **tenuta dei rapporti, in nome e per conto ed in stretto raccordo con gli stessi Organismi, con la Regione Piemonte, il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 81/2008, l'Inail e, in generale, tutti i soggetti istituzionali operanti a livello regionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro;**



Allegato 1 all'Accordo tra Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte del 3 luglio 2012 – Schema di comunicato sulla procedura di "collaborazione" nella formazione dei lavoratori

- *Elenco Organismi Paritetici Provinciali*
- *"Modello Richiesta Collaborazione"*
- *"Modello Consuntivo Attività"*
- *istruzioni per la compilazione del "Modello Consuntivo attività"*




Allegato 2 all'Accordo tra Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte del 3 luglio 2012 – Linee di indirizzo per la formazione dei lavoratori

- **CONFINDUSTRIA PIEMONTE**
- **(in nome e per conto di tutte le Associazioni territoriali piemontesi aderenti a Confindustria)**
- **e**
- **CGIL, CISL, UIL del PIEMONTE**
- **LINEE di INDIRIZZO per la FORMAZIONE dei LAVORATORI**
- **in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **ai sensi dell'art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.)**
- **1^ EDIZIONE - GIUGNO 2012**


Allegato 2 all'Accordo tra Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte del 3 luglio 2012 – Linee di indirizzo per la formazione dei lavoratori

- **Cosa si intende per "formazione" e chi è tenuto ad erogarla**
- **A quali lavoratori va erogata la formazione**
- **Quale formazione va erogata ai lavoratori**(Formazione generale
Formazione sui rischi specifici Aggiornamento)
- **Quando erogare la formazione ai lavoratori**
- **Chi può erogare la formazione dei lavoratori**
- **Come deve essere organizzata la formazione**
- **Elementi essenziali del progetto formativo**
- **Analisi dei fabbisogni formativi**
- **La consultazione degli RLS**
- **Metodologie di insegnamento/apprendimento**
- **Verifica, registrazione e attestazione della formazione erogata**



Allegato 2 all'Accordo tra Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte del 3 luglio 2012 – Linee di indirizzo per la formazione dei lavoratori

- ***FAC-SIMILE VERBALE DI CONSULTAZIONE RLS***
- **VERBALE di CONSULTAZIONE RLS**
- ***(art. 50, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 81/2008)***



*Allegato 2 all'Accordo tra Confindustria Piemonte e CGIL,
CISL, UIL del Piemonte del 3 luglio 2012 – Linee di
indirizzo per la formazione dei lavoratori*

**FAC-SIMILE REGISTRO DIDATTICO
E DELLE PRESENZE**

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL
REGISTRO DIDATTICO E DELLE
PRESENZE**

**FAC-SIMILE ATTESTATO DI
FREQUENZA**



Accordo **CONFAPI**

- **ACCORDO A LIVELLO REGIONALE DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE NAZIONALE**
- **SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA**
- **IN AMBITO LAVORATIVO E SULLA PARITETICITA'**
- **(in applicazione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81)**

20 giugno 2012



DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Attività Formativa

Settore Standard formativi, Qualità e Orientamento professionale

DIREZIONE REGIONALE SANITA'

Settore Prevenzione e Veterinaria

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Settore Servizi di sviluppo agricolo

DIRETTIVA

relativa alla

FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Periodo 2012 - 2014

DirSicurezza_12_14

Legge Regionale 13/4/1995 n. 63

Legge Regionale 26/4/2000 n. 44


Legge Regionale 12/10/1978 n. 63

Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 – 4063 del 2 / 7 / 2012

**Formazione per la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro
DIRETTIVA Periodo 2012-2014**

INDICE

Premessa	FINALITA' DELLA DIRETTIVA	pag.	4
	SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'		5
Cap. 1	DEFINIZIONI		5
Par.	1a <i>Modello organizzativo</i>		5
	1b <i>Piano Formativo per la Sicurezza</i>		5
	1c <i>Promotori dei Piani Formativi per la Sicurezza</i>		6
	1d <i>Soggetti attuatori</i>		6
	1e <i>Committenti degli interventi di P.F.S. a catalogo</i>		7
	1f <i>Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S</i>		7
	1g <i>Determinazione della localizzazione di soggetti attuatori e committenti</i>		7
Cap. 2	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI IL P.F.S.		8
Par.	2a <i>Interventi ammissibili</i>		8
	2b <i>Limiti di durata degli interventi</i>		10
	2c <i>Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli</i>		10
	2d <i>Interventi a gestione unitaria regionale</i>		10
Cap. 3	RISORSE DISPONIBILI		10
Par.	3a <i>Riparto delle risorse per intervento</i>		10
	3b <i>Riparto delle risorse per ambiti territoriali</i>		11
	3c <i>Riduzioni di stanziamento</i>		11
	3d <i>Flussi finanziari</i>		11
	3e <i>Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato</i>		11
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		13
Par.	4a <i>Costi ammissibili e determinazione della spesa</i>		13




1f) Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S.

Sono destinatarie degli interventi formativi di cui alla presente Direttiva le persone impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al paragrafo 1e) appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni.
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento;
- datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori art. 2083 CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini), titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali;
- lavoratori stagionali del settore agricoltura.

Per la definizione di "lavoratori" si fa riferimento all'art. 2, comma 1 punto a) del D.Lgs.81/08 ⁽²⁾.

	DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO DIREZIONE REGIONALE SANITA' - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
DIRETTIVA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2012 - 2014	Pagina 7 di 17



2) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI IL P.F.S.

2a) *Interventi ammissibili*

Nell'ambito dell'azione costituita dal P.F.S. sono ammissibili ai sensi della presente Direttiva e finanziabili su tutto il territorio regionale gli interventi di seguito descritti, ciascuno indirizzato ad una categoria di destinatari di cui al paragrafo 1f) e declinabile in specifici corsi:

Intervento 1 - Formazione alla sicurezza per lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni

Oggetto

Intervento volto a favorire la comprensione delle norme vigenti e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza.

Obiettivi

Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri.

Destinatari

Lavoratori di età inferiore ai 25 anni e/o superiore a i 50 anni.

Intervento 2 - Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri

Oggetto


Intervento volto a favorire la comprensione delle norme vigenti e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a superare la maggiore esposizione ai rischi derivante da difficoltà linguistiche e differenti sensibilità culturali che non favoriscono la comunicazione e l'adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza.

Obiettivi

Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri e superare l'incomprensione linguistica in tema.

Destinatari

Lavoratori stranieri.



Intervento 3 – Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività.

Oggetto

Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori, in ragione della breve esperienza maturata, maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e maggiore comprensione del valore dell'impegno personale verso la sicurezza, contestualizzato all'ambiente di lavoro nel quale operano.

Obiettivi

Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.

Destinatari


lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento.

Intervento 4 – Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.

Oggetto

Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolabile in distinti percorsi formativi, coerenti con la dimensione d'azienda e attinenti alle tipologie di rischio.

Obiettivi

 REGIONE PIEMONTE	DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO DIREZIONE REGIONALE SANITA' - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
DIRETTIVA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2012 – 2014	Pagina 7 di 17

Aumento della capacità di verificare il grado di sicurezza del proprio ambiente di lavoro e di adottare misure che lo rendano più sicuro.

Destinatari

Datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini) e titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.

Intervento 5 - Formazione e/o rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Oggetto

- 1) Intervento di formazione dei lavoratori designati al ruolo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- 2) Intervento di rafforzamento delle competenze afferenti il ruolo di RLS/RLST così come disciplinato dal D.Lgs. 81/08.

Obiettivi

- 1) Formazione al ruolo di RLS/RLST
- 2) Aumento della capacità degli RLS/RLST di sensibilizzare i colleghi sul tema della sicurezza, aumento della conoscenza dei contenuti contrattuali e legislativi con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza, aumento della capacità di individuare i rischi.

Destinatari

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex D.Lgs 81/08.

Intervento 6 - Formazione alla sicurezza per lavoratori stagionali del settore agricolo

Oggetto


Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori stagionali, che presentano maggiori elementi di vulnerabilità in quanto inseriti per breve tempo nel contesto produttivo, la necessaria consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Obiettivi

Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.

Destinatari

Lavoratori stagionali del settore agricoltura.



Intervento 7 - Formazione per lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL)

Oggetto

Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la professionalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione alle specifiche funzioni di controllo da essi ricoperte.

Obiettivi


Aumento della capacità di verificare il grado di sicurezza degli ambienti di lavoro

Destinatari

Lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) delle A.S.L. del Piemonte

Fermi restando i contenuti di dettaglio eventualmente previsti da specifici provvedimenti/accordi istituzionali in materia, gli interventi formativi dovranno riguardare le seguenti **aree disciplinari tematiche**, anche in forma integrata:

- approfondimenti sulle norme vigenti e sui temi legati all'organizzazione della sicurezza comunque correlati ad una loro concreta applicazione;
- rischi specifici legati all'ambiente di lavoro e misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché misure

 REGIONE PIEMONTE	DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO DIREZIONE REGIONALE SANITA' - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
DIRETTIVA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2012 - 2014	Pagina 7 di 17






TABELLA 1) – Direttiva Sicurezza 2012 - 2014 - Ripartizione delle risorse per intervento		
Interventi	Descrizione	Disponibilità
Da 1 a 5	Piani Formativi per la Sicurezza – escluso sett. agricoltura <i>(gestione provinciale)</i>	1.920.000,00
Da 1 a 6	Azioni formative per la Sicurezza per il settore agricoltura <i>(gestione regionale)</i>	300.000,00
7	Azioni formative per i S.P.R.E.S.A.L. <i>(gestione regionale)</i>	80.000,00
Totale parziale -risorse destinate ai Piani Formativi per la Sicurezza		2.300.000,00
	Aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate <i>(gestione regionale)</i>	23.000,00
Totale generale		2.323.000,00


	DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO DIREZIONE REGIONALE SANITA' – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
DIRETTIVA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2012 – 2014	Pagina 7 di 17



2c) *Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli*

Non si considerano ammissibili ai fini della presente Direttiva:

- **i corsi inerenti professioni sanitarie o assimilabili;**
- **i corsi obbligatori previsti dal DLgs 81/08 di seguito elencati:**
 - Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (art. 32)
 - Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
 - Dirigenti e preposti (art. 37, comma 7)
 - Primo soccorso / Prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 37, comma 9)
 - Lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze-responsabilità particolari (art. 71, c.7)
 - Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98, comma 2)
 - Lavoratori addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2)
 - Lavoratori addetti al montaggio e smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, comma 6)

 REGIONE PIEMONTE	DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO DIREZIONE REGIONALE SANITA' - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
DIRETTIVA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2012 – 2014	Pagina 7 di 17



Grazie per l'attenzione!
